

Avv. Pier Vito Leone
Dr. Paolo Bifulco
Avv. Marzia Malcangio
Avv. Raffaele Torri
Avv. Giovanni Vidal
Avv. Edoardo Poletti
Dr. Attilio Gabellini
Dr. Michele Francabandiera

Via Maria Teresa 8
20123 Milano
Telefono 02-878151
Telefax 02-878134

Avv. Enrico d'Albertis
of counsel

Milano, 9 febbraio 2016

CIRCOLARE N° 3/2016

Oggetto: INPS - Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, legge 8/8/1995 n. 335 e Gestione artigiani e commercianti

1. INPS - Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, legge 8/8/1995 n. 335 - massimale contributivo ed aliquote per l'anno 2016

1.1 Massimale contributivo

Con la Circolare 29 gennaio 2016 n. 13, l'INPS ha, tra l'altro, determinato in **euro 100.324,00** il massimale contributivo per l'anno 2016 ai fini della gestione separata in oggetto. L'importo è quindi invariato rispetto al 2015.

Si rammenta che tale massimale era determinato:

- in euro 100.123,00 per l'anno 2014;
- in euro 99.034,00 per l'anno 2013;
- in euro 96.149,00 per l'anno 2012;
- in euro 93.622,00 per l'anno 2011;
- in euro 92.147,00 per l'anno 2010;
- in euro 91.507,00 per l'anno 2009;
- in euro 88.669,00 per l'anno 2008;

- in euro 87.187,00 per l'anno 2007;
- in euro 85.478,00 per l'anno 2006;
- in euro 84.049,00 per l'anno 2005;
- in euro 82.401,00 per l'anno 2004;
- in euro 80.391,00 per l'anno 2003;
- in euro 78.507,00 per l'anno 2002;
- in Lire 148.014.000 per l'anno 2001;
- in Lire 144.263.000 per l'anno 2000;
- in Lire 141.991.000 per l'anno 1999;
- in Lire 139.480.000 per l'anno 1998;
- in Lire 137.148.000 per l'anno 1997;
- in Lire 132.000.000 per l'anno 1996.

1.2 Aliquote contributive

Le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione separata per l'anno 2016 sono complessivamente fissate come segue:

Liberi professionisti	Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie	27,72% (27% IVA + 0,72 aliquota aggiuntiva)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	24%

Collaboratori e figure assimilate	Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie	31,72% (31% IVA + 0,72 aliquota aggiuntiva)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	24%

Si considerino in proposito le disposizioni di cui all'art. 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012 n. 92, all'art. 1, comma 203, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 ed all'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per il 2014).

2. INPS - Gestione IVS degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, di cui all'art. 1, comma 1, legge 2/8/1990 n. 233 - massimale contributivo ed aliquote per l'anno 2016

2.1 Contribuzione

Con la Circolare 29 gennaio 2016 n. 15, l'INPS ha, tra l'altro, determinato i massimali di reddito annuo entro i quali sono dovuti i contributi IVS dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali.

Si rammenta che con la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e la legge 20 maggio 1997, n. 133, l'INPS ha esteso anche ai soci di Srl e Sas, l'obbligo di iscrizione nella gestione previdenziale di artigiani e commercianti.

Tale obbligo contributivo riguarda:

- I soci di Srl che svolgono attività commerciale;
- I soci unici di Srl;
- I soci accomandatari di società in accomandita semplice che svolgono attività artigiana.

Con riferimento alle aliquote di contribuzione, l'art. 24, comma 22 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, nel testo introdotto dalla legge di conversione 22 dicembre 2011 n. 214, pubblicato nella GU n. 300 del 27 dicembre 2011, ha previsto che, con effetto dal 1 gennaio 2012, le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS sono incrementate di 1,3 punti percentuali e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24 per cento.

Ne risulta che le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, per l'anno 2016, sono pari alla misura del 23,10%.

Resta invariata la riduzione del 50% dei contributi IVS dovuti da iscritti con più di 65 anni di età, già pensionati presso le gestioni dell'Istituto.

Per i soli iscritti alla gestione degli Esercenti attività commerciali, alla predetta aliquota dovrà essere sommato lo 0,09%, a titolo di aliquota aggiuntiva istituita dall'art. 5 del Decreto legislativo 28 marzo 1996 n. 207, ai fini dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale. L'obbligo al versamento di tale contributo è stato prorogato, ad opera dell'art. 1, comma 490, lett b), della legge n.147 del 2013, fino al 31 dicembre 2018.

E' dovuto inoltre, per effetto di quanto disposto dall'articolo 49, comma 1 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni, un contributo per le prestazioni di maternità stabilito, per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e dei commercianti, nella misura di € 0,62 mensili.

2.2 Massimale imponibile sul reddito annuo

I limiti riferiti al massimale di reddito imponibile per l'anno 2015, si differenziano in relazione alla data di decorrenza dell'iscrizione alla predetta Gestione IVS.

Con riferimento ai soggetti iscritti con decorrenza anteriore al primo gennaio 1996, il massimale di reddito annuo (2015), entro il quale sono dovuti i contributi IVS, è pari ad **euro 76.872,00** mentre, con riferimento ai soggetti iscritti con decorrenza primo gennaio 1996, o successiva, tale massimale annuo è fissato in **euro 100.324,00**.

2.3 Contributo massimo dovuto

Il contributo previdenziale IVS massimo dovuto risulta così determinato:

lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995		
	Artigiani	Commercianti
titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni	18.064,92	18.134,10
coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni	15.758,76	15.827,94

Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva		
	Artigiani	Commercianti
titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni	23.716,85	23.807,14
coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni	20.707,13	20.797,42

Lo studio resta, come di consueto, a disposizione per qualsivoglia ulteriore chiarimento.